

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:

Dott. Michele Grasso	Presidente f. f.
Dott. Vincenzo N. Scurti	Consigliere
Dott. Stefania Petrucci	Referendario

nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2008 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE N. 2/PAR/2008

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Monteiasi (TA) pervenuta in data 25/01/2008 prot. n. 3;

Vista l'ordinanza n. 6 del 04/02/2008 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo la Sezione per il giorno 14/02/2008;

udito il relatore Referendario Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Monteiasi (TA), con la nota in epigrafe, richiede il parere della Sezione su modalità e limiti di esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali agli atti adottati o posseduti da organi e uffici dell'Ente.

Il quesito si incentra, in particolare, sull'ampiezza dell'esercizio di tale diritto rilevato che talvolta le richieste di rilascio copie da parte dei consiglieri comunali si estendono ad atti già trasmessi ai consiglieri in qualità di capogruppo, ad una *"serie indistinta e voluminosa di atti inerenti più esercizi"* o a copie di documentazione tecnica di progettazione e pianificazione.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,^o della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, già l'art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. del 12/05/2004, n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006, n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta tuttora operante nella Regione Puglia la Sezione ritiene ricevibile la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Monteiasi (TA).

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di *"contabilità pubblica"*.

La Sezione rileva che la richiesta di parere avente ad oggetto l'esercizio del diritto di accesso attribuito ai consiglieri comunali per acquisire notizie utili all'espletamento del proprio mandato, possa inquadrarsi nell'alveo della contabilità pubblica limitatamente all'aspetto inerente ai costi conseguenti al rilascio di copia di documentazione che sono posti a carico della finanza comunale.

Infatti, l'art. 43, comma 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Ritiene la Sezione che il diritto di accesso garantito ai consiglieri comunali investe l'esercizio del "munus" in tutte le sue potenziali implicazioni. (Cons. Stato, sez. V, 20/10/2005 n. 5879)

Pertanto, l'Ente potrebbe, già in fase programmatica, predisporre un apposito capitolo di bilancio dotato di stanziamento adeguato ai costi conseguenti al rilascio di copie, esenti da diritti e spese, in favore dei consiglieri comunali.

Inoltre, ad avviso della Sezione, l'esercizio del diritto di accesso dovrebbe essere oggetto di specifica disciplina da predisporre in sede di regolamento dell'Ente che, pur non rendendo eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto, ne preveda le concrete modalità al fine di evitare richieste che esorbitino dalle facoltà dei consiglieri, che si presentino ripetitive o generiche o riguardino aspetti meramente personali non connessi all'espletamento del mandato.

Nelle su esposte considerazioni è il parere di questa Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Monteiasi (TA).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2008.

Il Presidente f. f.

f.to M. Grasso

Il relatore

f.to S. Petrucci

Depositata in segreteria il 19 febbraio 2008

Il Direttore della Segreteria

f.to Carmela Doronzo